

**Comune di Ponsacco**

**REGOLAMENTO DI  
POLIZIA URBANA**

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2023.*

## Indice

### **Titolo I – Disposizioni generali**

Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione.

### **Titolo II – Norme di comportamento**

#### ***Capo I – Tutela della sicurezza urbana, pubblica incolumità e prevenzione dei danneggiamenti***

Articolo 2 - Prevenzione dei danneggiamenti.

Articolo 3 - Lancio di sassi e di altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia.

Articolo 4 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste.

Articolo 5 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici, aperti al pubblico o destinati ad uso pubblico.

Articolo 6 - Trasporto di oggetti pericolosi.

Articolo 7 - Sicurezza degli edifici.

Articolo 8 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri.

Articolo 9 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale.

#### ***Capo II – Tutela della sicurezza urbana, convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro***

Articolo 10 - Sicurezza urbana, convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro.

Articolo 11 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere.

Articolo 12 - Divieto di accattonaggio molesto e intralcio al flusso pedonale.

Articolo 13 - Uso del suolo pubblico.

Articolo 14 - Attività ludiche in luogo pubblico.

Articolo 15 - Manutenzione di terreni

Articolo 16 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti.

Articolo 17 - Decoro dei fabbricati.

Articolo 18 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane.

Articolo 19 - Corsi d'acqua.

### ***Capo III – Tutela dell’igiene e decoro urbano e ambientale***

Articolo 20 - Abbandono o deposito dei rifiuti nei luoghi pubblici.

Articolo 21 - Carico e scarico merci.

Articolo 22 – Gettito di oggetti dalle finestre.

Articolo 23 – Rifiuti negli stabili, nelle strade e rispetto modalità di conferimento.

Articolo 24 – Gettito di materiale nei corsi d’acqua e nelle chiaviche, orinatoi, ecc.

Articolo 25 – Esalazioni dannose e moleste.

Articolo 26 – Divieto di operazioni che portino polvere sul suolo pubblico.

Articolo 27 – Spolveratura di tappeti, stuoie e simili.

Articolo 28 – Lavatura di veicoli od altri oggetti.

Articolo 29 – Pulizia dei tetti e dei terrazzi.

### ***Capo IV – Tutela della quiete pubblica***

Articolo 30 - Quietè pubblica e tranquillità delle persone.

Articolo 31 - Carico e scarico di merci e materiali

## **Titolo III – Sanzioni**

### ***Capo I – Disposizioni generali***

Articolo 32 - Organi accertatori.

Articolo 33 - Sanzioni.

Articolo 34 – Pagamento in misura ridotta.

### ***Capo II Sanzioni accessorie e misure alternative***

Articolo 35 – Sanzioni amministrative e provvedimenti amministrativi.

Articolo 36 – Allontanamento.

Articolo 37 - Rimessa in pristino.

## **Titolo IV – Norme finali e transitorie**

Articolo 38 - Entrata in vigore.

## **Titolo I – Disposizioni generali**

### **Articolo 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali, generali dell'ordinamento e delle norme di legge, i comportamenti e le attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la serena e civile convivenza, la sicurezza urbana, la pubblica incolumità, di garantire la fruibilità ed il corretto uso dei beni comuni, degli spazi pubblici, aperti al pubblico e destinati ad uso pubblico, di tutelare il decoro urbano e ambientale, l'igiene e favorire e promuovere la qualità di vita dei cittadini.
2. Il presente Regolamento è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dalla vigente legislazione statale.
3. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni normative generali o speciali, in materia di:
  - a. Tutela della sicurezza urbana, pubblica incolumità e prevenzione dei danni o pregiudizi alle persone o alle cose;
  - b. Tutela della serena e civile convivenza, vivibilità, igiene e decoro pubblico;
  - c. Tutela dell'igiene e decoro urbano e ambientale;
  - d. Tutela della quiete pubblica;
4. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

## **Titolo II – Norme di comportamento**

### ***Capo I – Tutela della sicurezza urbana, pubblica incolumità e prevenzione dei danni o pregiudizi alle persone o alle cose***

#### **Articolo 2 – Prevenzione dei danneggiamenti**

1. È proibito entrare o salire sui monumenti, salvo che questo non sia espressamente consentito, superare le recinzioni apposte dalle autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene.

2. È comunque proibito collocare su alberi, muri, lampioni, recinzioni, supporti della segnaletica stradale, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, luminare, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati. Alla violazione consegue la immediata rimozione degli oggetti, laddove possibile.
3. È proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezioni di monumenti o altri elementi di arredo urbano, salvo nei luoghi espressamente consentiti o dotati degli opportuni dispositivi.
4. È vietato coprire, spostare, imbrattare o danneggiare i cartelli portanti la denominazione delle strade o piazze, i numeri civici o altre indicazioni di pubblica utilità.

### **Articolo 3 – Lancio di sassi, liquidi ed altri oggetti e uso di mezzi recanti molestia**

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, è vietato lanciare oggetti o sostanze liquide in luogo pubblico o aperto al pubblico o ad uso pubblico creando disturbo o bagnando le persone o le aree pubbliche.
2. È altresì vietato lo spargimento di sostanze che possano creare disturbo a persone o animali, o indurre al timore di avvelenamento o intossicazione.

### **Articolo 4 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste**

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale in fuochi liberi.
2. È vietato, altresì, gettare oggetti accesi o esplodere petardi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o destinati ad uso pubblico. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio tale divieto permane nei luoghi sensibili della città, ossia:
  - a. in prossimità di ospedali;
  - b. case di cura o di riposo;
  - c. luoghi di culto e cimiteri;
  - d. aree di sgambatura cani, canili e cliniche veterinarie;
  - e. nelle aree in cui vi sia concentrazione organizzata di persone.
3. Al di fuori del centro abitato è possibile bruciare foglie, sterpi o qualsiasi altro materiale solo nell'esercizio delle attività agricole, nel rispetto delle prescrizioni e delle normative vigenti e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio. Resta invece sempre vietato dal 1 luglio al 31 agosto o alla data indicata dalla Regione.
4. Al di fuori del centro abitato è possibile accendere fuochi per barbecue solo nelle zone attrezzate nel rispetto delle norme di prevenzione dettate per l'uso di tali aree.

## **Articolo 5 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici, aperti al pubblico o destinati uso pubblico**

1. Ogni verniciatura fresca o imbiancatura prospiciente la pubblica via o in spazi pubblici, aperti al pubblico o ad uso pubblico, qualora potenzialmente a contatto con i passanti, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. È vietato eseguire attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura o altre attività similari, senza adottare le idonee cautele, atte ad evitare la dispersione di polveri, di sostanze volatili e vapori nell'ambiente circostante, in particolare nelle strade, creando nocumento o disagio.
3. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico deve essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo alla collettività.
4. È vietato eseguire sulle soglie o negli spazi prospicienti le abitazioni, i fondi e i locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale o sui davanzali delle finestre ovvero su terrazze e balconi, lavori ovvero realizzare opere o manufatti che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità ovvero che arrechino pregiudizio al decoro e all'igiene urbana.

## **Articolo 6 – Trasporto di oggetti pericolosi**

1. È vietato trasportare, caricare o scaricare anche a mano, senza le opportune ed idonee precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto o manufatto che possa causare pericolo.

## **Articolo 7 - Sicurezza degli edifici**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio e nelle disposizioni specifiche sulla Gestione dei rifiuti urbani e salvo quanto disposto dal codice penale:
  - a. è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, in ogni sua parte, comprese le pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire pericoli ed evitare danni.
  - b. è fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.
  - c. Gli edifici debbono essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo principi di decoro. In caso di non utilizzo si debbono, inoltre, attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

2. Salvo quanto previsto dalle altre normative di settore, è fatto obbligo agli amministratori di condominio di affiggere l'indicazione delle proprie generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune accessibile anche ai terzi.

### **Articolo 8 – Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri**

1. È vietato lo stillicidio di acque e altri liquidi, nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o ad uso pubblico mediante, a titolo esemplificativo, annaffiamento o utilizzo di macchinari, vasi da fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le cautele infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private al fine di garantire la sicurezza delle persone.
3. È fatto divieto di scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti aree pubbliche, aperte al pubblico o ad uso pubblico.

### **Articolo 9 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale**

1. È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, spallette dei fossi, inferriate, cancellate e simili, e ogni altro luogo in modo tale da costituire pericolo per la propria o altrui incolumità.

## ***Capo II – Tutela della sicurezza urbana, convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro***

### **Articolo 10 – Sicurezza urbana, convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o ad uso pubblico o in vista del pubblico, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza o ribrezzo.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi Statali e regionali, nonché nelle disposizioni comunali in materia d'Igiene e Gestione dei rifiuti urbani, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

3. È fatto divieto di utilizzare impropriamente gli arredi urbani con modalità tali da impedirne ad altri l'uso corretto e in modo tale da poterli danneggiare, ad esempio sdraiarsi o camminare sulle panchine, saltarci sopra anche con utilizzo di pattini o skateboard.

### **Articolo 11 – Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere**

1. Fatte salve le sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
  - a. Compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza;
  - b. Soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dai luoghi a ciò destinati;
  - c. Esercitare il campeggio, accamparsi in tende, approntare baracche su terreni pubblici, o comunque in qualsiasi luogo non destinato espressamente a tale scopo. Gli organi di polizia possono far abbattere e rimuovere accampamenti e baracche previo interessamento dei Servizi Sociali.
  - d. Sulla viabilità comunale è fatto divieto di fermare il veicolo per contrattare prestazioni sessuali a pagamento ovvero per qualunque altro motivo che possa originare intralcio o pericolo alla circolazione. È fatto inoltre divieto di assumere atteggiamenti, modalità comportamentali che possono, in qualche modo, determinare pericolo per la pubblica incolumità e circolazione stradale;
  - e. Visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
  - f. Intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, occupando per intero il marciapiede o avvicinandosi ai veicoli in circolazione salvo nei casi di manifestazioni autorizzate e comunque, nei casi disciplinati dalle normative sull'esercizio del diritto di manifestazione e di sciopero. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, raccogliere firme anche se autorizzati, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
  - g. Vendere o offrire merci o servizi con grida od altri comportamenti molesti, fatti salvo i mercati rionali;
  - h. Lavare i veicoli ovvero lavare o strigliare gli animali;
  - i. Rovesciare su suolo pubblico i residui derivanti dalla pulizia degli ambienti;
  - j. Attirare volatili, animali domestici o selvatici nel medesimo luogo rendendolo sporco, indecoroso o pericoloso;
  - k. Abbandonare alimenti destinati ad animali o far bere gli animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile ad eccezione di quelli espressamente dedicati.
2. In tutti i casi ove necessario è sempre consentito agli organi di Polizia allontanare i trasgressori.



## **Articolo 12 - Divieto di accattonaggio molesto e intralcio al flusso pedonale**

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, ai fini della salvaguardia della qualità della vita e del territorio comunale è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza urbana.
2. È vietato mendicare causando disturbo ai passanti ed attirandone l'attenzione in maniera insistente.
3. È vietato, in particolare:
  - a. consumare alimenti e bevande assumendo comportamenti non consoni ai luoghi, lasciando disordine o un contesto urbano degradato in piazze, portici, gradini, soglie di edifici o qualunque altro spazio o area pubblica;
  - b. sedersi, sdraiarsi o comunque stazionare sotto i portici e i loggiati intralciando o mettendo a rischio il flusso pedonale o assumendo comportamenti molesti o contrari al pubblico decoro;
  - c. sedersi, sdraiarsi o comunque stazionare in androni e scale di edifici aperti al pubblico assumendo comportamenti molesti o contrari al pubblico decoro.

## **Articolo 13 – Uso del suolo pubblico**

1. Ogni occupazione del suolo o dell'area pubblica deve essere autorizzata dal Comune e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite e di quanto previsto nelle normative di settore anche locali con particolare riferimento agli specifici regolamenti vigenti nel Comune di Ponsacco.
2. Regole specifiche per parti limitate del territorio comunale o per la vendita di particolari prodotti potranno essere previste nei piani d'ambito.

## **Articolo 14 – Attività ludiche in luogo pubblico**

1. Su suolo e area pubblica o di pubblico uso è vietato eseguire giochi o attività ludiche di qualsiasi genere, al di fuori degli spazi appositamente preposti, che possano comunque recare disturbo o pericolo a cose o persone. Nel centro storico è vietato il gioco del pallone o attività similari. Gli organi di controllo possono intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.

## **Articolo 15 - Manutenzione di terreni**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i proprietari hanno l'obbligo di evitare che alberi, siepi e piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.
2. Ogni terreno, chiostra, giardino, cortile, deve essere tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro, in condizioni igieniche adeguate, allo scopo di prevenire incendi e il proliferare di animali molesti o portatori di malattie.
3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati e dei canali privati adiacenti a strade o aree pubbliche al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.

## **Articolo 16 -Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti**

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcia tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe ed ogni altra tipologia di arredo su area pubblica o aperta al pubblico. Gli oggetti e gli arredi di cui sopra dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. Per l'installazione e le tipologie dei manufatti sopra citati si rimanda agli specifici regolamenti comunali, al Codice della Strada e ai disciplinari tecnici adottati.

## **Articolo 17 – Decoro dei fabbricati**

1. I proprietari degli edifici prospicienti piazze o pubbliche vie hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e coloritura. Il Comune, qualora lo ritenga opportuno per ragioni di degrado o di decoro edilizio, potrà ordinare l'esecuzione dei necessari lavori volti al ripristino del decoro delle facciate degli immobili, secondo quanto dispone il Regolamento Edilizio.
2. È obbligo dei proprietari o di chi ha la disponibilità degli edifici, di provvedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria dei loro edifici, in modo che tutte le parti di essi mantengano quei requisiti igienici, di sicurezza e di decoro che convengono alla località nella quale gli edifici sorgono.
3. In caso di precipitazioni nevose, i proprietari o chi ha la disponibilità degli edifici che fronteggiano le piazze e le strade entro l'abitato, dovranno curare che vengano mantenuti liberi gli accessi agli stessi fino al marciapiede pubblico adiacente.
4. È proibito gettare la neve dai tetti e dalle sommità degli edifici o dei balconi sul suolo pubblico.
5. È vietato stendere i panni all'esterno delle abitazioni verso la pubblica via. È altresì vietato stendere i panni o qualsiasi altro oggetto su parapetti, spallette dei fossi, su cancellate fronteggianti la pubblica via o le piazze e nei terreni limitrofi a pubblici passeggi.

6. L'esposizione permanente o temporanea dei bidoni, bidoncini o mastelli dedicati alla raccolta porta a porta dei rifiuti deve avvenire garantendo l'ordine ed il decoro.

### **Articolo 18 - Giardini, parchi, aree verdi, aiuole e fontane**

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche, salvo autorizzazione, è vietato:
  - a. Cogliere i fiori, strappare le fronde e recare, in qualsiasi modo, danno ai manti erbosi, alle piante, agli arredi ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso ed ornamento;
  - b. Calpestare ed entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata al pubblico passaggio, sostare o transitare negli stessi con veicoli o animali.
  - c. Transitare con veicoli di qualsiasi specie, eccezione fatta per i veicoli ad uso bambini e ove siano in funzione apposite aree a ciò destinate. È consentito l'accesso per motivi di servizio e con le dovute cautele ai mezzi in dotazione agli organi di controllo e agli addetti alla manutenzione, o ai veicoli di soccorso. Chiunque altro abbia necessità di accedere con veicoli all'interno dei luoghi di cui al presente comma, deve dotarsi di apposito permesso rilasciato dai competenti uffici comunali. Rimane salva la possibilità di individuare all'interno di giardini, parchi e aree verdi, percorsi ciclabili opportunamente segnalati ed eventualmente protetti, che possono coesistere con la funzione pedonale minimizzando le interferenze.
  - d. Allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri, al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, salvo diverse prescrizioni di occupazione di suolo pubblico;
  - e. Salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
  - f. Salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque essendo palesemente al di fuori della fascia di età cui tali giochi sono destinati. Per quanto riguarda l'esecuzione di giochi di qualsiasi genere nei luoghi di cui al presente articolo, si rinvia a quanto previsto all'articolo 14 del presente regolamento.
  - g. Bivaccare, soggiornare, stazionare in modo contrario al pubblico decoro o recando intralcio o disturbo.
2. È vietato, inoltre, fare il bagno o gettare cose o immettere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche. È vietato utilizzare in modo improprio le fontane pubbliche ad esempio manomettendo l'erogatore dell'acqua rendendone il flusso continuo.
3. Al di fuori dell'orario di apertura, è vietato trattenersi o introdursi all'interno dei parchi pubblici recintati, senza apposita autorizzazione.
4. È vietato l'accesso a parchi e aree comunali delimitate attraverso spaccature delle reti, scavalcando muri o recinzioni.

## **Articolo 19 – Corsi d’acqua**

1. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nell’alveo dei corsi d’acqua è vietato:
  - a. la balneazione;
  - b. lavare veicoli, oggetti o animali;
  - c. svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l’esercizio della pesca secondo la normativa specifica;
  - d. stendere panni.

## ***Capo III – Tutela dell’igiene e decoro urbano e ambientale***

### **Articolo 20 – Abbandono o deposito dei rifiuti nei luoghi pubblici**

1. I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti con le modalità, nei luoghi e negli orari che sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito Regolamento Comunale di conferimento raccolta e smaltimento.
2. È vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua. Chi abbandona rifiuti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00. Se l’abbandono riguarda rifiuti ingombranti o pericolosi la sanzione è compresa tra un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 3.000,00 sempre che non costituisca violazione della legge penale.
3. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal Regolamento comunale di conferimento raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
4. Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

### **Articolo 21 – Carico e scarico merci**

1. Coloro che nel compiere lo scarico ed il carico di merci, materiali o detriti lascino cadere sul suolo pubblico qualsiasi cosa, sono obbligati ad eseguire subito un’accurata pulizia del suolo pubblico medesimo.

## **Articolo 22 – Gettito di oggetti dalle finestre**

1. È vietato gettare dalle finestre, o da altre aperture degli edifici, immondizie, calcinacci, avanzi di frutta ed in genere qualsiasi sostanza solida o liquida, sia che le finestre o aperture stesse prospettino sul suolo pubblico, sia sui cortili interni dei fabbricati, sia su orti o giardini attigui o prospicienti le abitazioni.

## **Articolo 23 – Rifiuti negli stabili, nelle strade e rispetto modalità di conferimento**

1. Ogni condominio, il quale può avere varie destinazioni, civile abitazione, turistico ricettivo, servizi terziari, servizi direzionali e commerciali oppure un insieme promiscuo di queste, può istituire una propria area ecologica dove saranno allocati i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ad uso esclusivo degli utenti del lotto condominiale.
2. In base all'ubicazione dell'area ecologica si distinguono due distinte casistiche:
  - a. Area ecologica da realizzare su terreno di proprietà condominiale e/o privata;
  - b. Area ecologica da realizzare su terreno di proprietà pubblica, assentabile previa dimostrazione dell'impossibilità, legata a motivi di igiene e/o mancanza di idonei spazi (posizionamento dell'area ecologica, accesso e manovra dei mezzi operativi dedicati alla raccolta) di posizionare l'area ecologica sulle aree del lotto condominiale;
3. L'area ecologica deve essere dimensionata in base al numero delle unità abitative servite. Il dimensionamento sarà comunque valutato dall'Ufficio Ambiente previo parere del Servizio Edilizia Privata.
4. Nei casi di documentata e acclarata violazione della disciplina vigente in materia di conferimento dei rifiuti differenziati (attraverso l'uso del mastello/sacchetto), l'Amministrazione comunale può imporre al condominio l'istituzione dell'area ecologica condominiale con specifico provvedimento.

## **Articolo 24 – Gettito di materiale nei corsi d'acqua e nelle chiaviche, orinatoi ecc.**

1. È vietato di gettare nei corsi d'acqua, nei pubblici orinatoi, nelle chiaviche, nei canali di scolo e nelle fonti pubbliche, qualunque materia che possa impedirne o renderne difficoltoso il corso e produrre esalazioni maleodoranti o comunque moleste o dannose.

## **Articolo 25 – Esalazioni dannose e moleste**

1. È proibito provocare esalazioni, combustioni od altro che rechino danno o molestie ai vicini ed ai passanti.

2. A coloro che per esercizio di professione, commercio, mestieri od altro debbono compiere operazioni che determinano fumo od odori nauseanti o molesti, è vietato:
  - a) di eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
  - b) di compiere anche in locali privati, senza l'applicazione delle cautele tecnicamente ritenute necessarie ed evitare emissioni moleste e nocive.

#### **Articolo 26 – Divieto di operazioni che portino polvere sul suolo pubblico**

1. Resta vietato di fare, nell'interno dei negozi, delle abitazioni e dei cortili, operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e così pure di compiere sulle soglie delle porte delle case e dei negozi e sulle corti in comune, operazioni che riescano pericolose, scomode o moleste a terzi.

#### **Articolo 27 – Spolveratura di tappeti, stuoie e simili**

1. Sul suolo pubblico è vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria ed altro.

#### **Articolo 28– Lavatura di veicolo o di altri oggetti**

1. È vietata la lavatura di veicoli o di altri oggetti sulla pubblica via.

#### **Articolo 29 – Pulizia dei tetti e dei terrazzi**

1. I tetti, le sommità di qualsiasi edificio, i terrazzi in aggetto sulle facciate delle case, i davanzali delle finestre e simili, dovranno essere spazzati prima o durante il pubblico servizio di nettezza della strada o piazza sulla quale prospettano, adottandosi all'uopo tutte le cautele possibili perché non venga arrecato danno o molestia ai cittadini.

### ***Capo IV – Tutela della quiete pubblica***

#### **Articolo 30 – Quietudine pubblica e tranquillità delle persone**

1. Il Comune concorre a tutelare e ad assicurare la quietudine e la tranquillità delle persone quali presupposti della qualità della vita su tutto il territorio comunale.

2. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, e fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nei regolamenti comunali, nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e destinati ad uso pubblico, è fatto divieto a chiunque di disturbare con il proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere la quiete pubblica e la tranquillità delle persone.
3. Nelle private dimore, gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati secondo le prescrizioni contenute nel regolamento delle attività rumorose.

### **Articolo 31 – Carico e scarico di merci e materiali**

1. Durante le attività di trasporto, carico, scarico di oggetti o materiali negli spazi pubblici, aperti al pubblico e destinati ad uso pubblico è fatto obbligo di porre in essere tutte le cautele per evitare il disturbo della quiete e salute pubblica e della tranquillità, anche delle persone singole.

## **Titolo III– Sanzioni**

### ***Capo I – Disposizioni generali***

#### **Articolo 32 – Organi accertatori**

1. All'accertamento dei fatti costituenti violazione delle norme del presente regolamento è competente in via prioritaria la Polizia Municipale.
2. Sono, altresì, competenti a norma dell'art. 13 L. 689/1981 gli altri soggetti che rivestono la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria.

#### **Articolo 33 - Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, rispetto alle quali non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali o nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2. Qualora lo stesso fatto sia previsto e punito anche da una disposizione di legge statale o regionale, si applica la sanzione da quest'ultima norma contemplata.
3. Qualora uno stesso fatto, vietato dal regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale, si applica la disposizione penale.

### **Articolo 34 – Pagamento in misura ridotta**

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. La Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, previsto all'art 7 bis del D. Lgs. 18 n. 267/2000, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della L. n. 689/1981.

## ***Capo II – Sanzioni accessorie e misure alternative***

### **Articolo 35 - Sanzioni amministrative e provvedimenti amministrativi**

1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della legge 24/11/1981 n° 689 quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente regolamento gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro finalizzato alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione.
2. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia delle cose sequestrate.
3. Il Comune, per motivi di pubblico interesse ovvero di sicurezza urbana e con provvedimento adeguatamente motivato, può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di propria competenza ed eventualmente disporre la cessazione dell'attività senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

### **Articolo 36 – Allontanamento**

1. È consentito agli organi di vigilanza procedere all'allontanamento dei trasgressori delle norme del presente regolamento dal luogo in cui è stata effettuata la violazione, qualora la permanenza del trasgressore sul luogo possa far continuare l'illecito.

### **Articolo 37 – Rimessa in pristino**

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo



tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art 35. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.
3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'ufficio competente che avvia le procedure conseguenti.
4. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto richiesto o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art 35. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

## **Titolo IV – Norme finali e transitorie**

### **Articolo 38 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.